

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21 FEBBRAIO 2020

Alle ore 21.00 del 21 FEBBRAIO 2020 presso la sede della PC/AIB Comunale di Taggia in via S. Francesco ex Caserme Revelli viene convocata l'Assemblea Straordinaria delle Organizzazioni iscritte in seconda convocazione essendo andata deserta la prima con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche Statutarie ai sensi della novellata normative sulle Organizzazioni del Terzo Settore

Risultano presenti i seguenti Rappresentanti Legali o con delega: Gr. Com. Imperia; Gr. Int. Valle Impero e Maro; Gr. Int. Alta Valle Arroscia; Gr. Com. Diano Marina; Gr. Com. Diano Castello; Gr. Com. San Bartolomeo al Mare; Gr. Com. Taggia; Gr. Int. Soldano e San Biagio della Cima; Gr. Com. Vallecrosia; Ass. Vol Sanremo; Nucleo Em. SS Trinità; Ass. Vol. Cervo; Ass. Vol. Ranger di Imperia; Ass. Roberto Bernardinello; Ass. Vol. Ospedaletti; Ass. Vol. Valli Argentina e Armea; Ass. Vol. Camporosso.

Assenti: Gr. Int. Monte Faudò; Gr. Int. Seborga, Vallebona, Perinaldo; Gr. Int. Pigna-Castelvittorio; Gr. Com. Ventimiglia; Ass. Riviera dei Fiori; Sq. Bordighera; Ass. Naz. Alpini di Imperia.

Verificate pertanto le presenze di n° 17 Associati si conferma la validità, in copia allegata il verbale firma nominativi presenti.

La Presidente Cerri Alessandra porta in lettura la bozza del nuovo Statuto preparata, discussa e votata dal Direttivo del Coordinamento, si procede con la richiesta di modifica alla nomenclatura del Coordinamento che viene proposta come segue; COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI IMPERIA ODS-ETS, la proposta viene approvata all'unanimità.

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA Via Monte Gagliardone n. 28, 18100 Imperia

C.F. 91043100089 BANCA CARIGE S.p.A. - Agenzia 1- IMPERIA - PMAURIZIO IBAN IT84R0617510501000001331080

Alessandra Cerri

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Si procede alla lettura dei singoli articoli dello Statuto modificato ed in cop allegato;

- Art. 1 Approvato all'unanimità.
- Art. 2 Approvato all'unanimità.
- Art. 3 Approvato all'unanimità.
- Art. 4 Approvato all'unanimità.
- Art. 5 Approvato all'unanimità aggiungendo "esclusivamente " al punto 2 lettera a) e d).
- Art. 6 Approvato all'unanimità.
- Art. 7 Approvato all'unanimità.
- Art. 8 Approvato all'unanimità.
- Art. 9 Approvato all'unanimità.
- Art. 10 Approvato all'unanimità.
- Art. 11 Approvato all'unanimità.
- Art. 12 Approvato all'unanimità.
- Art. 13 Approvato all'unanimità.
- Art. 14 Approvato all'unanimità.
- Art. 15 Approvato all'unanimità.
- Art. 16 Approvato all'unanimità.
- Art. 17 Approvato all'unanimità.
- Art. 18 Approvato all'unanimità.
- Art. 19 Approvato all'unanimità.
- Art. 20 Approvato all'unanimità.
- Art. 21 Approvato all'unanimità.
- Art. 22 Approvato all'unanimità.

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA Via Monte Gagliardone n. 28, 18100 Imp

C.F 91043100089 BANCA CARIGE S.p.A. - Agenzia 1- IMPERIA - PMAURIZIO IBAN IT84R0617510501000001331080



COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Esaurite le discussioni, alle ore 22,45 il Presidente Cerri Alessandra chiude l'Assemblea Straordinaria convocata, dando atto nel procedure con la registrazione del nuovo Statuto alla Agenzia delle Entrate della Provincia di Imperia.

Letto e sottoscritto

LA PRESIDENTE

Alessandra Cerri



COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI IMPERIA ODV-ETS
STATUTO

Modificato ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile di Imperia ODV-ETS ", di seguito abbreviato con il sostantivo "Coordinamento" che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV-ETS" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di coordinamento delle attività di protezione civile e antincendio boschivo in provincia di Imperia mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D. Lgs. 117/2017:

1. (Lettera y) Protezione civile, ai sensi del D. Lgs. 1/2018 e successive modificazioni ivi compreso l'antincendio boschivo
2. (lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa inerenti al precedente punto1
3. (lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente e siano deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alto la Corte.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a favore degli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli Associati sono:
 - a) le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e iscritte esclusivamente nell'Elenco dell'Albo Regionale di Protezione Civile;
 - b) i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile e/o antincendio boschivo ai sensi del Dlgs 1/2018 iscritti all'Elenco Regionale di Protezione Civile;
 - c) i gruppi di volontariato di protezione civile e/o antincendio boschivo costituiti dalle Unioni di Comuni iscritti nell'Elenco Regionale di Protezione Civile;
 - d) le articolazioni locali delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato afferenti l'Elenco centrale del Volontariato di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, aventi sede legale nella Provincia di Imperia ed iscritte singolarmente ed esclusivamente all'Elenco Regionale di Protezione Civile, non potranno aderire al Coordinamento. In loro rappresentanza potrà aderire la rispettiva struttura di riferimento a carattere provinciale o regionale denominata o in assenza del livello provinciale, la struttura di riferimento regionale potrà essere iscritta all'Elenco regionale della Protezione Civile.E che fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. La richiesta di ammissione è presentata su domanda del legale rappresentante al Consiglio Direttivo che delibera in merito nella prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. L'iscrizione decade dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

Beata Com

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli Associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli aderenti
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei probiviri
 - Collegio dei Revisori di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
 - Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

Pagina 1
 Alle Ste Com

2. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
3. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
4. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera
 - Hanno diritto di voto in Assemblea le Organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati per le Associazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 e i coordinatori per gruppi comunali/ intercomunali ai sensi del Dlgs 1/2018;
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare con delega sino ad un massimo di un associato.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la medesima assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli Associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

Alc. s.l.s. c.s.r.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva un idoneo Regolamento elettorale che permetta la rappresentanza in Consiglio di zone omogenee della provincia e/o tipologie proprie delle Organizzazioni;
- approva eventuali regolamenti.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dalle organizzazioni associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il vicePresidente; il segretario/tesoriere;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - stabilisce la quota annuale di adesione;
 - delibera attività diverse da quelle di interesse generale a sensi dell'Art. 3 dello Statuto.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Predisporre eventuali Regolamenti.

Stessano Carr

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri rieleggibili, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli aderenti delle Organizzazioni socie e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
 - a) dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie regolamentari;
 - b) risolvere ogni controversia fra aderenti o comunque rimessa al suo giudizio;
 - c) esprimere pareri e proposte in materia di decadenza o ammissibilità.
4. I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.
5. Il Collegio dei Probiviri, nomina al suo interno, un Presidente ed un Segretario. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio stesso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Aderenti senza diritto di voto.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

- suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

- 1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - Risorse

- 1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

- 1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

- 1. L'Organizzazione tiene i Libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro

- 1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Handwritten signature/initials

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

LA PRESIDENTE
Alessia Costa